

EDILIZIA ED URBANISTICA: Abusi edilizi - Ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi - Sostituzione del suolo agricolo con pavimentazione in calcestruzzo - In zona paesaggistica - Difetto del preventivo rilascio del permesso di costruire - Legittimità.

Tar Campania - Napoli, Sez. VII, 5 novembre 2021, n. 7030

“[...] la sostituzione del suolo agricolo con pavimentazione comporta modifiche sostanziali alla configurazione del territorio sul quale tali opere insistono; modifica lo stato dei luoghi e determina un impatto paesaggistico, in quanto altera la consistenza dei suoli ed integra interventi edilizi sostanzialmente innovativi e modificativi dell’assetto edilizio del territorio [...].

Legittima è, pertanto, la sanzione della riduzione in pristino, anche alla luce del vincolo paesaggistico gravante sul territorio, ed espressamente richiamato nell’ordinanza in epigrafe [...]”.

FATTO

Con ricorso iscritto al n. 5315 dell’anno 2015, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:

- di essere proprietario di un manufatto e di un annesso terreno nel Comune di Agerola;
- che l’Amministrazione adottava il provvedimento in epigrafe, con cui contestava la realizzazione di opere abusive consistenti nella: “1. *pavimentazione con getto in cls dell’area cortilizia di circa mq 276, ubicata nel versante nord-ovest dell’immobile ad uso stalla; 2. sistemazione del viale di accesso mediante la posa in opera di pavimentazione in cls. Il tutto per una lunghezza di circa ml 56 ed una larghezza media di circa ml 3,50.*”

Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.

L’Amministrazione non si costituiva in giudizio.

All’udienza di smaltimento del 27.10.2021, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4-bis c.p.a., il ricorso è stato assunto in decisione.

DIRITTO

La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) si tratta di opere realizzabili con SCIA o con CILA e per le quali non era necessaria alcuna autorizzazione paesaggistica.

Il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

Come già ritenuto da questa Sezione, in precedenti anche recenti, la sostituzione del suolo agricolo con pavimentazione comporta modifiche sostanziali alla configurazione del territorio sul quale tali opere insistono; modifica lo stato dei luoghi e determina un impatto paesaggistico, in quanto altera

la consistenza dei suoli ed integra interventi edilizi sostanzialmente innovativi e modificativi dell'assetto edilizio del territorio (Tar Campania, Napoli, Sez. VII, n. 3875/2020).

Legittima è, pertanto, la sanzione della riduzione in pristino, anche alla luce del vincolo paesaggistico gravante sul territorio, ed espressamente richiamato nell'ordinanza in epigrafe.

Attesa la mancata costituzione in giudizio dell'Amministrazione, non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Settima Sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:

1. Respinge il ricorso n. 5315 dell'anno 2015;

2. Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2021, tenutasi da remoto ai sensi dell'art. 87 comma 4-bis c.p.a., con l'intervento dei magistrati:

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente FF, Estensore

Francesco Tallaro, Primo Referendario

Silvio Giancaspro, Referendario

IL SEGRETARIO